Corte d'Appello di Lecce, Sezione Unica Penale - 10/08/2022, n. 1016. Pres. Lariccia. Est. Toni.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 02.02.2018 il Tribunale di Lecce ha dichiarato, per quel che interessa in questa sede, RO. AR. colpevole del reato a lui ascritto ex art. 368 c.p., in dettaglio descritto nel capo di imputazione riportato in epigrafe.

Donde la condanna del pervenuto, riconosciute le circostanze attenuanti, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa e non menzione della condanna. Si condannava Ro. al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, al pagamento delle spese di costituzione del processo liquidate in Euro 3.500,00, oltre al pagamento di una provvisionale pari ad Euro 15.000,00 nei confronti della costituita parte civile.

Avverso la detta sentenza il difensore di fiducia di Ro. Ar. interponeva tempestiva e rituale impugnazione, deducendo.

1) Assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato o con altra formula di giustizia, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

A detta della difesa, il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere credibili le dichiarazioni del Si. Ma. in quanto, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento (memoria di costituzione e risposta del Ro. e dei coniugi Ur./St. nel giudizio di revocazione, dichiarazioni della parte civile e dei testi Fe. ed Ur.), si può affermare con certezza che sin da subito il Ro. aveva riferito al suo difensore Si., l'esistenza del contratto di mutuo e del bonifico bancario emesso a favore di Ur. Sa..

A riprova di ciò la difesa sottolinea che i difensori del Ro. e dell'Ur. erano a conoscenza dell'esistenza del mutuo tanto da sapere che si trattava di un mutuo ipotecario con "stato di avanzamento lavori". Il Si. nulla diceva in merito alla circostanza di non aver mai ricevuto il contratto di mutuo nella raccomandata del 15.11.2010 mediante la quale rimetteva il suo mandato.

Non corrispondenti al vero sono le dichiarazioni di Ur. circa la simulazione della vendita che a suo dire mascherava un prestito di Euro 204.000,00, in quanto smentite dalle dichiarazioni dei testi Co. Gi., Dell'A. Em. e Ni. Ca.

Altresì, il Giudice ha errato nel ritenere la simulazione della vendita sulla base della scrittura privata prodotta dall'Ur. atteso che la firma apposta non appartiene alla St., moglie dell'Ur., la quale si contraddiceva in più occasioni sostenendo in un primo momento di non ricordare nulla circa la compravendita degli immobili intercorsa con il Ro. (vedasi verbale s.i.t. del 28.04.2014) salvo poi riferire in dibattimento che si trattava di una vendita fittizia. La difesa sottolinea che in tutti i documenti presenti nel fascicolo la firma della St. è stilata come "Ma. St." mentre nella predetta scrittura si legge "St. Ma.".

Il Ro. era convinto che la strategia suggeritagli dal suo avvocato avrebbe compromesso il buon esito della causa a favore della (...) Banca che avrebbe potuto ottenere in suo danno la revocatoria del contratto di compravendita, come si è poi verificato.

Il Ro., temendo che il prezzo della compravendita dell'immobile sarebbe stato ritenuto "irrisorio", richiedeva con raccomandata del 13.11.2010 al suo legale di produrre il contratto di mutuo e come tutta risposta il Si. rimetteva il mandato ricevuto.

Nonostante il rischio di subire un processo per frode, il Ro. richiedeva espressamente al suo difensore di esibire tutta la documentazione riguardante il mutuo e solo dopo il rifiuto del Si. e nella convinzione che il legale non stesse più perseguendo i suoi interessi, decideva di depositare la denuncia.

Difetta inoltre, secondo l'appellante, l'elemento soggettivo del reato. È infatti evidente che il Ro. ha agito basandosi su circostanze di fatto che lo hanno indotto a ritenere colpevole il Si. in ordine al mancato assolvimento del suo dovere di avvocato, non ha agito con coscienza e volontà di incolpare una persona che sapeva essere innocente.

È indubbio che l'avv. Si. e l'avv. Fe. apparivano a tutti gli effetti soci ed era un dato di fatto che gli stessi difendessero prettamente istituti bancari e non privati, è rimasta indimostrata solo la circostanza che in qualche causa abbia patrocinato la (...) banca.

Questa ultima circostanza riferita dal Ro. e valorizzata dal Giudice di prime cure è del tutto irrilevante se letta nella prospettazione del Ro., la cui finalità era quella di denunciare il suo difensore per non aver voluto cambiare una strategia che a suo dire sarebbe stata fallimentare.

2) In ordine alle statuizioni civili la difesa chiede la revoca della condanna generica al risarcimento del danno e della provvisionale, non potendone valutare la congruità per mancanza totale di motivazione quanto alla sua quantificazione.

Ritiene la Corte che la sentenza appellata debba essere riformata, perché nelle more sono maturati i termini massimi di prescrizione.

Dalla data di consumazione dell'illecito ascritto Ro. (23.12.2010), in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi, previsto dall'art. 157 c.p. per la fattispecie in esame è interamente decorso in data 23.6.2018.

La pronuncia di proscioglimento, comunque, non impedisce alla Corte di condannare l'imputato alle sanzioni civili correlate all'accertamento della sua colpevolezza, trovando applicazione l'art. 578 c.p. in base al quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

L'applicazione dell'art. 578 c.p.p. comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendo il giudice dell'impugnazione dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 comma 2 c.p.p. ma dovendo, al contrario, vagliare egualmente, sia pure ai soli effetti civili, la responsabilità dell'imputato e valutare criticamente la decisione adottata dal primo giudice.

Ma a quest'ultimo riguardo, come chiarito di recente dalla Corte Costituzionale (vedi Corte Cost. 7-30.7.2021, n. 182), fermo restando che nella situazione processuale di cui all'art. 578 c.p.p., che vede il reato estinto per prescrizione e, quindi, l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è chiamato a formulare, sia pure incidenter

tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato, dovendo, invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Con riguardo al fatto - come storicamente accertato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'ormai precluso accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che legala condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'alto grado di probabilità logica (Cass. pen, sez. un. n. 30328/2002). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della

"probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e, dunque, processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tale senso Cass. civ., sez. un., 11.1.2008, nn. 576, 581, 582 e 584). In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere - in applicazione dell'art. 578 c.p.p. - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza potere riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

Entro i limiti autorevolmente indicati dalla Consulta, vanno confermate le statuizioni civili ricollegabili ai fatti contestati, con le precisazioni che si diranno in tema di ammontare delle stesse.

Contrariamente all'assunto difensivo, emergono plurimi elementi di prova che collocano significativamente il Ro. nella vicenda produttiva di danno.

Va in primo luogo integramente richiamata la sentenza di primo grado che ha, con non comune analiticità, fornito una ricostruzione dei fatti estremamente puntuale dalla quale ha fatto discendere conclusioni contra reo, sotto il profilo del ragionamento probatorio, del tutto condivisibili e che non risultano non solo scalfite dai motivi di appello dedotti dalla difesa del Ro., ma con le quali l'atto di impugnazione non si confronta in maniera sufficiente.

Come emerge dagli atti, ed in estrema sintesi, invero:

1) A differenza di quanto sostenuto dall'appellante è proprio dalla documentazione in atti e dalla prova testimoniale esperita che è emerso il dato della mancata consegna del contratto di mutuo ipotecario: lo afferma la p.o., avv. Si.; lo ribadisce il teste Fe. (sostenendo che il Ro. non produsse mai tale documento, tanto che le memorie istruttorie furono redatte sulla base del solo contratto preliminare di compravendita);

lo si ricava dal mancato riscontro alla missiva inviata dall'avv. Si. al Ro. (con la quale comunicava in modo piano e comprensibile la strategia difensiva); né si ha conferma implicita, infine, attraverso la mancata prova della consegna del contratto medesimo da parte del Ro., dimostrazione, che incombeva - quantomeno fornendone un "principio" - certamente sull'imputato trattandosi di fatto positivo a vantaggio del medesimo, onere rimasto del tutto inosservato (v. sul punto sentenza impugnata, p. 11).

2) Prive di pregio le doglianze dell'appellante laddove dirette a disconoscere la attendibilità delle dichiarazioni (segnatamente quelle dell'Ur.) che attestano la vendita simulata dell'immobile oggetto del contratto intercorso fra il Ro. e la coppia St.-Ur.. Il rilievo della contro-scrittura privata (disconosciuta dall'imputato ma, allo stato, la cui autenticità non risulta smentita da alcun accertamento giudiziale), in quanto prova documentale, è dirimente al fine di confermare la parola dell'Ur..

Non può, in ogni caso, dimenticarsi la capacità dimostrativa della ricostruzione della intera operazione (per la quale si rinvia ancora una volta alla sentenza gravata) e della causa reale ad essa sottesa (procurare liquidità all'Ur.) in merito alla quale si condividono, fra l'altro, le considerazioni svolte dalla difesa del Si. nella memoria depositata per l'odierna udienza (cfr. pp. 1-4).

A fronte del quadro così delineato, non risultano in alcun modo decisive, come invece ritenuto dall'appellante, le dichiarazioni dei testi Co. Gi. e Dell'An. Em. e, in generale, dai testimoni a discarico, i quali forniscono elementi del tutto privi di univoco significato in ordine all'asserito, pieno esercizio del diritto di proprietà sul bene oggetto del contratto per cui si procede da parte del Ro..

3) Non coglie nel segno, inoltre, l'ulteriore motivo di appello con cui il Ro. sottolinea come la sua contrarietà o la non convinzione in ordine alla strategia difensiva adottata dall'avv. Si. spiegherebbe il contenuto della missiva 10.12.2007 inviatagli dal Si., la cui parola non potrebbe essere ritenuta attendibile.

Premesso che il motivo si appalesa estremamente generico, va detto che la versione del Si., peraltro priva eli indici sintomatici di mendacio o anche di mera inattendibilità, è stata riscontrata (segnatamente in merito al pagamento in contanti del prezzo ed alla

estraneità del contratto di mutuo alla stipula della compravendita) dalle dichiarazioni del teste Fe., nonché dal contenuto della missiva in data 10.12.2007 che risulta del tutto in armonia non solo con quanto riferito dal Ro. in sede di interrogatorio reso dinanzi al giudice civile il 20.1.2009 (quando - dopo avere avuto tutto il tempo per contestare la linea difensiva, concordandone eventualmente una nuova - aveva ammesso che il pagamento del prezzo della compravendita era stato versato in contanti, così come indicato dal Si. nella lettera in parola), ma anche con l'iniziale intento comune dei protagonisti della vendita, ovvero quello di opporsi all'azione revocatoria proposta dall'(...) senza fare menzione del contratto di mutuo e dell'avvenuto bonifico in favore dell'Ur. (omettendo di riferire peraltro, che si trattava di mutuo per "avanzamento dei lavori" e non al pagamento del prezzo della vendita).

4) Non si può ragionevolmente dubitare della sussistenza dell'elemento soggettivo, come invece ritenuto dall'appellante, secondo il quale sarebbe evidente che il Ro. ha agito basandosi su circostanze di fatto che lo hanno indotto a ritenere colpevole il Si. in ordine al mancato assolvimento del suo dovere di avvocato. Valga nuovamente, sul punto, quanto dettagliatamente argomentato dal giudice di prime cure (cfr. pp. 15 e 16); ma è quantomai opportuno, comunque, sottolineare il valore sintomatico, ai fini del vaglio circa la sussistenza del dolo, delle dichiarazioni del Ro. in merito alla asserita cointeressenza dell'avv. Si. con la parte avversa, attrice nell'azione revocatoria, ovvero (...) Banca Spa. Da una parte, infatti, l'assunto è stato smentito sia attraverso quanto riferito dal M.llo Il. In. (i cui accertamenti hanno escluso rapporti di mandato fra il Si. e Banca (...)), sia attraverso le risultanze documentali fornite dall'Ufficio Unico della stessa (...) (sulla cui attendibilità non è stato mosso alcun rilievo); dall'altra, lo stesso imputato non ha inteso rivelare le fonti da cui avrebbe attinto le informazioni in parola. Fondato, invece, appare il motivo di appello con cui ci si duole dell'ammontare delle statuizioni civili.

Pur ritenendo la Corte adeguata ed esaustiva la motivazione del tribunale che ha esposto le ragioni del pregiudizio inequivocabilmente patito dall'avv. Si., ad un tempo

reputa che l'ammontare della provvisionale sia stato determinato in misura eccessiva, potendosi ritenere equa una riduzione della stessa ad Euro diecimila.

In conclusione di deve optare per una sentenza che dichiari l'estinzione del reato stante la acclarata prescrizione, (in merito alla quale la Corte rappresenta che, per mero lapsus calami, è stata omessa nel dispositivo la relativa declaratoria il cui stampato, peraltro, contiene erroneamente la formula "conferma nel resto l'impugnata sentenza"), con riduzione della provvisionale posta a carico del Ro..

Da ultimo, in ragione del numero delle sentenze già pronunciate, si indica il termine per il deposito della motivazione in giorni novanta.

P.Q.M

Letto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce in data 2.2.2018, appellata da Ro. Al., appellata da Ro. Ar., riduce la somma liquidata in favore della costituita parte civile ad Euro 10.000,00.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore della parte civile liquidate in Euro 1500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Termine di gg. novanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Lecce, il 23 maggio 2022

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2022